



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Christian David, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Stallone, Filippo
Ficano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore,
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro Pro Tempore, non
costituiti in giudizio;

Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale
dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIA-LE.0261090.15-10-

2018-U con il quale, in asserita applicazione dell'art. 4, punto 2, lett. d) del bando del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto prot. n. 146687 del 29 ottobre 2010, pubblicato nel sito Internet dell'Agenzia in data 5 novembre 2010), il ricorrente è stato escluso dalla procedura per la ritenuta sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, punto 5 del predetto bando (doc. 1); ove occorra e possa, dell'art. 2, punto 5 del predetto bando di concorso se interpretato nel senso di ritenere idonea causa di esclusione un provvedimento di licenziamento non definitivamente accertato (ossia prima che divenga inoppugnabile o che sia definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato) (doc. 2)

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da David Christian il 8/11/2021:

- del provvedimento AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIA-LE.0261090.15-10-2018-U con il quale, in asserita applicazione dell'art. 4, punto 2, lett. d) del bando del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto prot. n. 146687 del 29 ottobre 2010, pubblicato nel sito Internet dell'Agenzia in data 5 novembre 2010), il ri-corrente è stato escluso dalla procedura per la ritenuta sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, punto 5 del predetto bando (doc. 1); ove occorra e possa, dell'art. 2, punto 5 del predetto bando di concorso se interpretato nel senso di ritenere idonea causa di esclusione un provvedimento di licenziamento non definitivamente accertato (ossia prima che divenga inoppugnabile o che sia definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato) (doc. 2) – impugnato con il ricorso introduttivo.

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO

del provvedimento di Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio relativamente al

ricorso di cui in epigrafe e ai successivi motivi aggiunti, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento nonchè dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incombente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2022.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO